

Documento di consultazione n. 3/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.

Commentatore	Giuseppe D'Erminio
Osservazioni generali	

Paragrafo	Riferimento	Contributi e proposte
Art. 6	Comma 1	<p>La norma - che prevede la possibilità, per i clienti che lo vogliano, di premi assicurativi tramite carta di debito – è opportuna per le polizze individuali; ma crea problemi nella riscossione dei premi relativi alle polizze in forma collettiva, dove tipicamente le procedure e le modalità di pagamento dei premi da parte degli aderenti sono disciplinate dal contraente/intermediario, per motivi di semplificazione, chiarezza ed economicità gestionale.</p> <p>Pertanto, propongo di sostituire l'attuale comma 1 con il seguente: «Gli intermediari consentono ai contraenti di polizze individuali di pagare i relativi premi tramite carta di debito. Nelle polizze in forma collettiva in cui i premi siano in tutto o in parte a carico degli aderenti, il contraente/intermediario della polizza collettiva disciplinerà la riscossione dei premi da parte degli aderenti, fermo l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento elettroniche e tracciabili e l'esclusione del contante per qualunque ramo ed importo di premio.»</p>
Art. 15	Comma 2	<p>L'introduzione nel Fascicolo informativo della Scheda sintetica anche per i rami danni offre l'occasione di una semplificazione sia per i rami danni che vita, consistente nel prevedere la consegna della Nota informativa solo a richiesta del cliente, eccettuato il Glossario, che andrebbe mantenuto nei documenti a consegna obbligatoria. D'altro canto, si tratta di imitare quanto già previsto dal regolamento CONSOB 11971, all'art. 32, per i prodotti finanziari-assicurativi, per i quali la documentazione precontrattuale obbligatoria consiste nella scheda di contratto/proposta, nel testo del contratto e nella Scheda sintetica, mentre le altre parti del Prospetto d'offerta si consegnano solo se richieste dal risparmiatore.</p> <p>Pertanto, propongo di modificare come segue il comma 2: «Gli articoli 4, comma 3, e 30, comma 3, del regolamento ISVAP 35 sono così sostituiti: "Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali: a) Scheda sintetica; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta o, nei soli rami vita, Modulo di polizza. La Nota informativa e, per i soli rami vita, il Regolamento della gestione separata sono consegnati ai clienti su loro richiesta."»</p>